

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Classificazione

I rifiuti sono classificati secondo la loro origine in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**. All'interno di tale categorie i rifiuti si distinguono a loro volta in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (D.lgs. 152/2006).

1.1. Il rifiuto cimiteriale

L'area cimiteriale produce rifiuti e deiezioni quali:

- a) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
- b) rifiuti assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità: da cestini per raccolta rifiuti, residui di corone ed addobbi, esclusa la parte vegetale, spazzatura ecc...
- c) rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali quali sfalci, potature e fiori secchi e residui di addobbi floreali
- d) deiezioni dai servizi igienici, spogliatoi operatori, scarichi dei fontanini, camera mortuaria, ecc...
- e) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
- f) rifiuti derivanti da attività sanitarie, qualora eseguite nel cimitero (sala autoptica)

1.2. La classificazione dei rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali vengono classificati secondo l'origine in:

- Rifiuti urbani: a) b) c)
- Rifiuti speciali: e) f)

Non sono classificati rifiuto, ma soggette a trattamento le acque reflue di cui al punto d); nel caso di presenza di fosse biologiche o vasche Imhoff (sia collegate a rete fognaria che ad eventuale rete a dispersione in loco), i fanghi asportati sono classificati rifiuti speciali.

1.3. Codici CER dei rifiuti prodotti in area cimiteriale

I rifiuti speciali sono classificati secondo un Codice Europeo dei Rifiuti (CER) che serve ad identificare il rifiuto ai fini dello smaltimento, composto da sei cifre, il quale li distingue prima per categoria o attività che genera il rifiuto (prima coppia di numeri), poi per processo produttivo che ne ha causato la produzione (seconda coppia di numeri) ed infine per le caratteristiche specifiche del rifiuto stesso (ultima coppia di numero). La pericolosità del rifiuto è indicata da un asterisco (*) alla fine del codice stesso.

Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione

contenitori in metallo ed altri arredi e corredi in metallo della sepoltura	CER	20.01.40
lastre in zinco previa disinfezione	CER	17.04.04
lastre in piombo previa disinfezione	CER	17.04.03
altre parti metalliche in genere (ottone, ecc...)	CER	20.01.40
ogni altra frazione di rifiuto venuto a contatto con la salma e/o derivante da estumulazioni ed esumazioni (frazioni tessili, avanzi di indumenti, legname ecc..)	CER	20.03.99

Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali collegate alle attività di esumazione ed

estumulazione

rifiuti inerti a base terrosa	CER	20.02.02
rifiuti inerti lapidei	CER	17.01.07
altri manufatti in legno derivanti dalla manutenzione del soprasuolo	CER	20.01.38

Rifiuti derivanti da attività di mantenimento del decoro del cimitero

imballaggi di carta e cartone (selezionati in raccolta differ.)	CER	15.01.01
frazioni cellulosiche, fiori e piante, altre parti vegetali, cuscini e corone privati delle parti non vegetali, scarti e residui di legno vergine	CER	20.02.01
contenitori per piante in plastica, vasetteria, supporti e/o accessori di corone, cuscini ed altri corredi e corredi della sepoltura	CER	20.01.39
lumi, candele e residui in cera, altre frazioni di rifiuto diverse dalle tipologie precedenti e destinate allo smaltimento	CER	20.03.01

Rifiuti derivanti da scarichi di acque nere

Fanghi da svuotamento di fosse biologiche / Imhoff	CER	20.03.04
--	-----	----------

2. A chi spetta smaltire i rifiuti

In ogni caso il gestore del cimitero, come produttore di rifiuti derivanti dalle attività svolte nel cimitero, e il Comune come produttore dei rifiuti cimiteriali derivanti dalla sepoltura e processo di mineralizzazione delle salme, sono responsabili per la loro parte della filiera dalla produzione del rifiuto alla consegna in discarica o riciclo. Hanno quindi l'obbligo di verificare se il trasportatore sia iscritto al registro delle imprese ambientali e che conferisca alla giusta discarica o al riciclatore il materiale.

Un cimitero produce rifiuti urbani e rifiuti speciali, derivanti da attività di servizio. Ne consegue che al gestore dei servizi cimiteriali produttore di tali rifiuti e al trasportatore si applica la normativa contenuta nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede una serie di procedure documentali (formulari, registri di carico e scarico, MUD, SISTRI) e tecniche (deposito temporaneo, criteri per la raccolta, ecc).

Fermo restando l'onere economico a carico del produttore:

- Allo smaltimento dei rifiuti urbani deve provvedere la Pubblica Amministrazione
- Al recupero o smaltimento dei rifiuti speciali deve provvedere il produttore.

Un caso particolare è l'incrocio fra la cassa e resti ossei risultanti da una esumazione/estumulazione e il materiale di demolizione derivante dalla stessa operazione.

Cassa e resti, essendo derivati da una produzione di mineralizzazione di salme, compito di istituto del comune e comunque essendo rifiuti preesistenti all'operazione di esumazione/estumulazione sono prodotti dal Comune, che deve curarne lo smaltimento, mentre i materiali derivanti da demolizione o scavo sono prodotti da chi fa l'operazione e, se impresa esterna al Comune, devono dalla stessa essere smaltiti.¹

¹ Naturalmente non manca giurisprudenza contraria

3. Deposito temporaneo e modalità di raccolta

Alla raccolta interna all'area cimiteriale ed eventuale deposito temporaneo provvede il produttore. Per il deposito temporaneo devono essere rispettate le condizioni previste dall'art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 (divisione per tipologia, imballaggio particolare per alcuni tipi).

Uno scarrabile o un contenitore metallico adeguatamente chiuso sono generalmente adottati come deposito temporaneo. Si può usare anche un autocompattatore.

Per gli assimilabili ai rifiuti urbani è possibile anche usare cassonetti o cestini, salvo permettere ai mezzi della RSU di entrare nel cimitero, in orari adeguati con scarsa affluenza e debitamente accompagnati da personale di gestione.

Nel caso di un Comune con più cimiteri, è possibile fare dei depositi preliminari alla raccolta nei cimiteri minori, per poi far confluire il tutto in un deposito temporaneo ad esempio nel cimitero principale, ma non essendo le "aree aziendali" contigue, in questo caso è necessaria la compilazione di documenti di trasporto da parte del trasportatore.

Operazione svolta con un'attività di Messa in riserva (R13), o Raggruppamento preliminare (D13) soggette a disciplina autorizzativa in regime semplificato (art. 214 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Il luogo di raccolta deve avere caratteristiche come previste dalla normativa.

E' assolutamente vietato, e si rischia il penale, bruciare rifiuti entro il recinto cimiteriale (art. 256 bis D.Lgs. n. 152/2006: pena da 2 a 5 anni) .

In dettaglio, le modalità di raccolta, per tipologia sono:

- carte, fiori secchi, corone, ceri e similari raccolti nei cimiteri



Sono raccolti internamente dal gestore del cimitero e conferiti in appositi contenitori posti nelle vicinanze o all'interno del cimitero, dove vengono poi raccolti e smaltiti a cura del gestore del servizio di igiene urbana del comune.

- spazzamento viali principali, vialetti e percorsi pavimentati nei cimiteri; assimilabili i percorsi coperti nei colombari, porticati e simili; aree fra le tombe

Si tratta dei percorsi comuni pavimentati interni al cimitero e dei piazzali di pertinenza. Se la tipologia dei viali interni al cimitero lo consente, lo spazzamento è effettuato direttamente dal gestore del servizio di igiene urbana con adatte macchine. In caso contrario provvede il gestore



del cimitero salvo conferire tali rifiuti nei modi stabiliti dal gestore del servizio di igiene urbana.

- rifiuti vegetali da esiti di sfalci, potature, arbusti, fiori recisi e similari provenienti dal cimitero

Essi sono da trattare esattamente come qualunque altro rifiuto vegetale e quindi sono raccolti internamente dal gestore del cimitero e conferiti in appositi scarrabili posti nelle vicinanze del cimitero, dove vengono poi raccolti e smaltiti a cura del gestore del servizio di igiene urbana del Comune.

- rifiuti provenienti da esumazione od estumulazione
 - 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura
 - 2) avanzi di indumenti, imbottiture e similari
 - 3) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 - 4) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie)
 - 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo)

Sono classificati come rifiuti urbani, bisognosi di distinta ed adeguata gestione rispetto agli altri urbani raccolti nel cimitero. Sono quindi necessarie particolari modalità di raccolta e trattamento, nonché conferimento separato dagli altri rifiuti urbani raccolti nei cimiteri, secondo norme stabilite con regolamento comunale.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione 1), 2), 3) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni», per poi essere avviati a termodistruzione.



In genere (ma non è obbligatorio) 4), 5) vengono accatastati, previa sanificazione, per essere poi avviati a recupero. Lo stesso dicasi per altre parti metalliche recuperate extra operazioni di esumazione/estumulazione.

- Parti anatomiche

- a) riconoscibili (arti); sono equiparate ai resti mortali, quindi si seppelliscono
- b) non riconoscibili; sono considerate rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Non sono quindi da accettare in cimitero, o in crematorio, ma unicamente da avviare a termodistruzione ai sensi dell'art. 10 DPR 254/03

4. tempi massimi di giacenza e modalità di gestione

Il deposito temporaneo può essere esercitato alle seguenti condizioni:

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure - in alternativa - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi e in questo caso almeno una volta ogni 12 mesi.
- il deposito dei rifiuti cimiteriali deve essere effettuato per categorie omogenee (metalli, legno, altri rifiuti provenienti dalle attività di estumulazione, ecc.) e nel rispetto delle norme tecniche, avendo altresì cura di rispettare le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei contenitori (scritta: "Rifiuti cimiteriali").
- La raccolta e trattamento delle acque (per es. mediante ipoclorito di sodio) sono indispensabili per una corretta gestione delle stesse nell'ambiente deputato a camera mortuaria o trattamento dei resti, alla sanificazione e nel deposito temporaneo e infine per assicurarne la possibilità di scarico in pubblica fognatura.

Non è certo perfetta questa area di deposito temporaneo, ma è pavimentata e pulita e si può notare che i rifiuti sono divisi per tipologia; sulla sinistra si vede un contenitore giallo per rifiuti speciali

5. Trasporto e conferimento/riciclaggio

Al trasporto dal luogo di deposito alle discariche o impianti di riciclaggio provvede apposita ditta abilitata, iscritta presso l'Albo nazionale gestori ambientali, che può anche coincidere col produttore. Lo stesso per il trasporto fra cimiteri, ad esempio nel caso di

concentramento dei rifiuti nel cimitero centrale.

Ai fini di accertare che un rifiuto possa essere smaltito in discarica o riciclato è necessario che:

1) il produttore effettui la “caratterizzazione di base” (ovvero una verifica della composizione e qualità) di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Tale operazione deve essere effettuata al primo conferimento e ripetuta almeno una volta ogni 12 mesi per le discariche; se i rifiuti vengono avviati ad un impianto di recupero, una volta ogni 24 mesi. In genere si affida l'incarico al trasportatore, fermo restando la necessità di verifica e responsabilità del produttore.

2) Non sono soggetti a caratterizzazione i prodotti :

CER 17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
CER 17 05 04	Terra e rocce***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati
CER 20 02 02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba
CER 200102	vetro	Solo vetro raccolto separatamente

Nel caso di riutilizzo di materiali all'interno della stessa area cimiteriale non è necessaria alcuna procedura autorizzativa o documento di trasporto.

È consentito il recupero e lo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi art. 27 e 28 D.Lgs. 22/97 (cioè sia in impianto di termodistruzione che in discarica), purchè entro i termini consentiti dalla legge.

6. Documentazione

1.1.1.1 **Obbligo del formulario di identificazione rifiuti (FIR)**

Il trasferimento dei rifiuti deve essere accompagnato da apposita dichiarazione da effettuarsi su modelli numerati e vidimati.

Il formulario deve accompagnare qualunque trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, con l'eccezione:

- dei trasporti di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, che non eccedano i 30 Kg/giorno o i 30 litri/giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi;
- dei trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico

Il documento di trasporto FIR deve essere redatto anche per trasferimento dei rifiuti fra cimiteri, salvo quantitativi minimi (max 30 kg o 30 l.).

Il formulario deve essere redatto in 4 copie che devono tutte riportare la firma del produttore o detentore e la firma del trasportatore:

- La prima copia resta al produttore del rifiuto, le altre tre accompagnano il carico.
- Le tre copie vengono firmate dal gestore dell'impianto di destinazione per l'accettazione del carico.
- Di queste tre copie una resta al destinatario, una resta al trasportatore e la cosiddetta quarta copia deve essere inviata dal trasportatore al produttore o detentore entro 3 mesi dalla data del conferimento.

Le copie vanno conservate per 5 anni.

7. Adempimenti ed Obblighi

- a) Il Gestore del Servizio Cimiteriale, ai sensi dell'art. 190 D.Lgs.152 / 2006 è obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico solo per i rifiuti speciali pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività.
- b) Il Gestore del Servizio Cimiteriale deve aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) limitatamente ai rifiuti speciali pericolosi prodotti.
- c) Il Gestore dei servizi Cimiteriali è obbligato alla compilazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione (MUD. L. n. 70/1994, sino a regime del SISTRI) limitatamente ai rifiuti speciali pericolosi.
- d) Il trasportatore, iscritto al registro delle imprese gestori ambientali, è obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico anche per i rifiuti non pericolosi, salvo adesione al SISTRI, oltre alla redazione dei FIR e dell'eventuale MUD.

Per caratteristiche di pericolosità, salvo casi particolarissimi, i rifiuti cimiteriali sono ordinariamente considerati rifiuti urbani non pericolosi. Sono pericolosi solo quando, al momento della raccolta, siano a contatto con liquidi biologici (è il caso di rifiuti di casse di zinco con liquami cadaverici all'interno). In questo caso perché diventino non pericolosi è necessario un trattamento specifico di sanificazione prima del conferimento al gestore del servizio incaricato dello smaltimento. Altrimenti occorre utilizzare le precauzioni e le destinazioni per rifiuti pericolosi.

Il trattamento specifico per toglierne la pericolosità consiste nel lavaggio con soluzioni leggermente acidule, disinfettanti facilmente reperibili sul mercato.

8. Trattamento acque reflue

Le acque meteoriche non hanno necessità di essere laminate, salvo quelle di un eventuale parcheggio esterno.

Il drenaggio delle superfici pavimentate e dei tetti degli edifici può essere indirizzato o ai fossi di irrigazione limitrofi o alla fognatura comunale.

Gli scarichi provenienti dai servizi, docce e fontanini sono classificate acque nere e come tali vanno indirizzate alla fognatura comunale o a un impianto a subirrigazione come da schema seguente.

Possibile, nel caso di rete separata, il riutilizzo per l'innaffiamento delle acque derivanti dai fontanini.

Le acque derivanti da sala autoptica devono essere trattate prima di essere immesse nella fognatura comunale o nell'impianto a subirrigazione. Bisogna però che l'allacciamento avvenga a valle della vasca Imhoff, altrimenti i prodotti di sanificazione (es.: varecchina) comprometterebbero l'attività dei batteri digestori della vasca.

In questo caso è necessario prevedere anche un pozzetto per misurazioni della qualità dello scarico, a valle dell'allacciamento e prima dello scarico nella condotta comunale o nell'impianto a subirrigazione.

SEZIONE LONGITUDINALE

